



Sentenza n. 2/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

MARTA TONOLO Presidente

INNOCENZA ZAFFINA Consigliere

DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore

nell’ udienza del 15 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31919** del registro di segreteria, promosso con atto

di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di

BARATI Asharaf, c.f. C.F. BRTSRF80B20Z200L, nato a Ghazni (Afganistan) il

20/02/1980, e residente in Venezia-Mestre, via Trento, 30, scala B interno 8

in qualità di titolare della struttura ricettiva denominata “BED & BREAKFAST

“VENICELUXTURY”, in Venezia, Cannaregio 2286, non costituito, contumace

Visto l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione

Giurisdizionale in data 26 giugno 2023;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 15 novembre 2023, con l’assistenza

del segretario sig.ra Doriana Tornielli, il relatore Consigliere Daniela

Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore regionale Massimiliano Spagnuolo, nessuno per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione in data

26 giugno 2023 la Procura regionale evocava in giudizio BARATI Asharaf in qualità di titolare gestore della struttura ricettiva denominata “BED & BREAKFAST “VENICELUXTURY”, ubicata in Venezia, Cannaregio 2286, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Venezia, della somma di euro 964,07 a titolo di imposta di soggiorno, percepita e non riversata, e relativi interessi,.

Esponeva il Pubblico Ministero che con nota del 09 dicembre 2019 il Comune di Venezia aveva segnalato l’omesso riversamento alla Tesoreria comunale delle somme introitate, a titolo di imposta di soggiorno, dal titolare della struttura ricettiva denominata “BED & BREAKFAST “VENICELUXTURY” ubicata nel Comune di Venezia (VE), Cannaregio 2286.

Dal riscontro con le dichiarazioni presentate, infatti, risultavano mancanti i versamenti riferiti agli esercizi 2014 (IV trimestre, euro 96,00), 2015 (I e III trimestre, euro 497,10) e 2016 (II e IV trimestre, euro 117,00), nonché per l’intero anno 2017 (euro 223,50) e complessivamente per euro 964,07 comprensivi degli interessi maturati. Per tale motivo l’ente aveva già provveduto ad avviare la procedura di recupero del credito mediante emissione di intimazione a adempiere e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. senza alcun esito.

Per l’anno 2018 il gestore, invece, aveva presentato una dichiarazione dei pernottamenti relativa al I trimestre, comunicando di non aver avuto ospiti.

Alla data di chiusura di detto trimestre risultava, infine, chiuso il profilo del gestore nel portale per l’imposta di soggiorno

Affermata la giurisdizione della Corte dei conti con ampi richiami alla giurisprudenza formatasi in punto *de quo* anteriormente alle modifiche

introdotte con l'art. 180, commi 3 e 4 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in legge, con modificazioni, 17 luglio 2020 n. 77, e in adesione all'orientamento giurisprudenziale, formatosi all'indomani della novella, secondo cui tale giurisdizione permane in virtù della immutata natura di agente contabile del gestore della struttura ricettiva, il Pubblico Ministero esponeva in maniera articolata gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, evidenziando in particolare che quella del gestore è tipicamente una responsabilità contabile, essendo egli tenuto alla riscossione ed al riversamento di denaro, la cui destinazione è vincolata, di spettanza di un ente pubblico (nel caso di specie, il Comune di Venezia): si tratta, dunque di un'ipotesi di maneggio di denaro che rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 178 e ss. R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Il convenuto, pur consapevole degli obblighi su di esso incombenti, non vi avrebbe adempiuto volontariamente, con ciò integrando una condotta illecita caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, arrecando al Comune di Venezia il danno contestatogli.

Con decreto in data 29 giugno 2023 il Presidente della Sezione, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero espresso in data 28 giugno 2023, determinava in euro 675,00 la somma per la definizione del giudizio ex art. 131 c.g.c., assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione per il deposito dell'accettazione nella segreteria della Sezione e fissando, in caso di mancata accettazione, l'udienza del 15 novembre 2023 per la discussione.

Il termine assegnato spirava senza che fosse depositata alcuna accettazione nella segreteria della Sezione.

All'udienza del 15 novembre 2023, nessuno presente per il convenuto, il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento della domanda, riportandosi agli atti e il giudizio veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via pregiudiziale, benchè non oggetto di contestazione, ritiene il Collegio di dover affermare sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, in continuità con l'indirizzo già espresso da questa Sezione (recentemente, n. 109/2023), che ha preso posizione sul punto ritenendo che *“le sopravvenute modifiche legislative (art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020 e art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021), (...), non abbiano intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra soggetto gestore e Amministrazione comunale, facendo permanere la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva che, come tale, rimane assoggettato alla giurisdizione di questa Corte (Sez. II app., sent. n. 170/2023; Sez. I app., sent. n. 30 e n. 107/2023; Sez. II app., sent. n. 275/2022, questa Sez., sent. n. 90/2023; Sez. giur. Liguria, n. 1/2022; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 325/2021; Sez. giur. Toscana, n. 188/2022; Sez. giur. Piemonte, ord. n. 46/2022)”*.

Preliminarmente, deve essere poi dichiarata la contumacia del convenuto, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del pedissequo decreto presidenziale, avvenuta tempestivamente ai sensi dell'art 139 c.p.c., nella residenza del convenuto a mani di familiare convivente.

Nel merito, la domanda è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte in plurime occasioni ha avuto modo di chiarire che tra il gestore della struttura alberghiera, che svolge una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno

comportante il maneggio di denaro a destinazione pubblica, e l'ente impositore si instaura un rapporto di servizio, dal quale derivano, in capo al gestore medesimo, obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura pubblica (e destinazione di scopo) (cfr. *amplius*, ex art. 39, comma 1, lett. d) c.g.c. i precedenti di questa Sezione, sent. nn. 50/2021, 206/2021, 179/2022, 80/2023).

Nel caso in esame va, poi, sottolineato che il Regolamento comunale all'epoca vigente disciplinava partitamente le modalità -e i termini- di rendicontazione (art. 6) e riversamento (art. 7) del riscosso: il gestore, infatti, aveva l'obbligo di comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi relativi al trimestre di riferimento e, entro il medesimo termine, di effettuare il versamento al Comune di Venezia di ogni somma dovuta a titolo di imposta di soggiorno.

La conoscenza di detti obblighi da parte del convenuto è comprovata in atti, risultando che lo stesso non solo si era accreditato sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune per gli adempimenti connessi, ma ha anche provveduto a inoltrare le comunicazioni periodiche e a riversare, seppur solo parzialmente, l'imposta riscossa.

Non vi è, quindi, dubbio che il Barati abbia omesso il riversamento dell'imposta riscossa nella piena consapevolezza e volontà della violazione dell'obbligo a cui era tenuto, non avendo egli addotto, peraltro, alcuna causa di giustificazione del mancato riversamento e avendo lasciato inesitate tanto le intimazioni di pagamento quanto le successive ingiunzioni

ex R.D. 639/1910 emesse dal Comune di Venezia.

Dal mancato riversamento dell'imposta riscossa è derivato in capo al Comune di Venezia un danno da mancata entrata, pari all'importo del riscosso, su cui sono naturalmente maturati interessi *ex lege*.

In merito alla quantificazione del danno, gli importi esposti dal Comune e comunicati al Pubblico Ministero, corrispondenti all'applicazione della misura dell'imposta al numero delle presenze dichiarate dallo stesso convenuto, non sembrano suscettibili di contestazione alcuna.

Può quindi affermarsi che l'attore pubblico abbia assolto all'onere della prova che gli incombeva, dovendo il Pubblico Ministero, in materia di responsabilità contabile, dimostrare l'inadempimento e relativa misura, spettando invece all'agente contabile convenuto, in ipotesi, eccepire l'esatto adempimento dell'obbligazione, fornendo la prova del versamento di quanto dovuto (*ex plurimis*, Sez.I App. n. 281/2018), ovvero la prova che *"ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna"* (art. 194 r.d. n. 827/1924).

Nel caso *de quo* il convenuto non solo non ha fornito la richiesta prova liberatoria (e, cioè, la documentazione attestante i riversamenti omessi ovvero la riconducibilità dell'omissione a cause a sè non imputabili) in sede stragiudiziale, ma ha anche scelto, non costituendosi, di rinunciare a svolgere qualsiasi difesa nel presente giudizio.

Sulla scorta della documentazione in atti va, in conclusione, dichiarata la responsabilità contabile del convenuto, in qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "BED & BREAKFAST "VENICELUXTURY", sita in Venezia,

Cannaregio 2286, per l'omesso riversamento al Comune di Venezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno a saldo degli esercizi 2014 (IV trimestre, euro 96,00), 2015 (I e III trimestre, euro 497,10) e 2016 (II e IV trimestre, euro 117,00), nonché per l'intero anno 2017 (euro 223,50), oltre a spese ed interessi legali maturati alla data della domanda e complessivamente per euro 964,07, oltre a rivalutazione dalla data della sentenza ed ulteriori interessi *ex lege* maturandi fino al saldo effettivo.

Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 31919** del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di **Barati Asharaf**, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

DICHIARA

La contumacia del convenuto

e, in accoglimento della domanda del Pubblico Ministero,

CONDANNA

Barati Asharaf al pagamento, in favore del Comune di Venezia, della somma di euro 964,07 a titolo di risarcimento del danno, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.

CONDANNA ALTRESI'

Barati Asharaf alla rifusione delle spese legali che liquida in euro 658,83

